

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

26/09/2025

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 -20123 Milano
Iscrizione all'Albo n.1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI.....	5
3. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE.....	7
4. REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI PRIMA CASA DI ABITAZIONE	10
5. ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI.....	12

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensioneefnm.it
e-mail: fondopensioneefnm@fondopensioneefnm.it
PEC: fondopensioneefnm@legalmail.it

1. PREMESSA

- 1.1 L'aderente può richiedere l'anticipazione della posizione individuale maturata a Fondo Pensione FNM (in seguito "Fondo") nei seguenti casi e misure:
- a) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione individuale.
 - b) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile, con un'anzianità di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (D.lgs. 252/2005) di almeno otto anni e per un importo non superiore al 75% dell'ammontare della posizione individuale.
 - c) Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia relative alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli; con un'anzianità di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (D.lgs. 252/2005) di almeno otto anni e per un importo non superiore al 75% dell'ammontare della posizione individuale.
 - d) Ulteriori esigenze dell'aderente, con un'anzianità di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (D.lgs. 252/2005) di almeno otto anni e per un importo non superiore al 30% dell'ammontare della posizione individuale.
- 1.2 Ai fini dell'anzianità di iscrizione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 1.3 In mancanza del requisito di anzianità di otto anni di partecipazione al Fondo, qualora l'aderente sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare nella quale abbia raggiunto tale requisito, dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.
- 1.4 L'importo massimo anticipabile è calcolato sull'ammontare della posizione individuale (rivalutazioni comprese) alla data di elaborazione della liquidazione.
- 1.5 L'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali ed oneri di legge, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato.
- 1.6 Non sono concedibili anticipi di importo inferiore ad €. 3.000,00 (Euro Tremila/00) al lordo delle imposte.
- 1.7 Le pratiche di anticipazione sono istruite dalla Segreteria del Fondo che verifica la congruità dei documenti forniti dagli aderenti ed il possesso dei requisiti. Le pratiche vengono sottoposte al controllo del Direttore Generale ed all'approvazione del Presidente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Fondo della pratica corredata di tutta la documentazione necessaria. In caso di presentazione di una richiesta incompleta il termine per l'approvazione viene sospeso fino alla consegna, da parte del socio, di tutta la documentazione necessaria.
- 1.8 Le anticipazioni possono essere erogate anche più volte, ma nel limite complessivo del 75% della posizione; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione di ogni anticipazione.

In caso di ripetute richieste di anticipazione per ulteriori esigenze, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

- 1.9 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa al Fondo utilizzando appositi moduli, allegando copia del documento di identità in corso di validità, unitamente alla documentazione di supporto, o tramite area riservata, ed è subordinata:

- a) all'accettazione della richiesta da parte del Fondo;
- b) all'eventuale integrazione della documentazione da parte dell'aderente;

La liquidazione delle somme avverrà entro 90 giorni dal completamento della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b); e comunque non oltre il termine di 6 mesi come previsto dallo Statuto.

La data effetto per il conteggio dei 90 giorni decorrerà dalla data dell'approvazione della domanda di anticipazione da parte del Fondo.

- 1.10 Rimane a carico dell'aderente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'aderente dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

- 1.11 La richiesta di anticipazione può essere presentata anche in presenza di contratti di finanziamento con vincolo della posizione previdenziale notificata al Fondo.

I contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti del Fondo solo se notificati al Fondo stesso. L'effetto decorre dalla data di ricezione della notifica da parte del Fondo.

L'aderente, con la presentazione della richiesta di anticipazione, consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Finanziaria i dati relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

In presenza di comunicazione del vincolo trovano applicazione le seguenti norme:

- a) se l'anticipazione è richiesta per far fronte a spese sanitarie ed è inferiore o uguale al 60% della posizione maturata, il Fondo procede alla erogazione della anticipazione richiesta;
- b) se l'anticipazione è richiesta per far fronte a spese sanitarie ed è superiore al 60% della posizione maturata, il Fondo prima di procedere alla liquidazione chiede alla Società Finanziaria la liberatoria.

In presenza di più vincoli notificati al Fondo, prima di procedere alla liquidazione il Fondo chiede la liberatoria a tutte le finanziarie.

- c) se l'anticipazione è richiesta per acquisto della prima casa, realizzazione di interventi edilizi alla prima casa o per ulteriori esigenze, il Fondo prima di procedere alla liquidazione chiede alla finanziaria la liberatoria:

In presenza di più vincoli notificati al Fondo, prima di procedere alla liquidazione il Fondo chiede la liberatoria a tutte le finanziarie.

- d) l'importo erogabile è dato dal Valore della posizione decurtato del debito residuo (salvo che si tengano quote a garanzia).

In presenza di vincoli di natura giudiziaria la richiesta di anticipazione può essere presentata a seguito di atto di notifica di liberatoria dell'autorità giudiziaria competente, per l'importo indicato.

- 1.12 È facoltà del Direttore Generale, sentito il parere del Presidente derogare i tempi delle procedure sopra stabilite per casi eccezionali di comprovata gravità e di particolare urgenza, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La valutazione di casi particolari può essere oggetto d'esame del Consiglio di Amministrazione.

- 1.13 Per le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di preventivo, l'aderente si assume la responsabilità delle conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del Fondo stesso, derivanti da dichiarazioni mendaci, produzioni di documenti falsi o mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta assunzione delle spese per le quali è stata richiesta l'anticipazione.

- 1.14 Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa o contratto preliminare di compravendita), la documentazione a chiusura della richiesta accolta, (fatture, contratto di compravendita o altra prova dell'avvenuto pagamento) deve essere inviata al Fondo tempestivamente e non oltre trenta giorni dalla spesa.

- 1.15 A seguito di verifica da parte del Fondo della irregolarità o della incompletezza della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'aderente dovrà procedere alla restituzione della stessa al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro 45 giorni dalla data della formale richiesta da parte del Fondo stesso, in unica soluzione.

La mancata presentazione della documentazione comporta il rifiuto di successive richieste di anticipazione dell'aderente ad eccezione delle richieste di anticipazioni per spese sanitarie e delle eventuali situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità ad adempiere (che deve essere debitamente giustificata e documentata) ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.

- 1.16 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo provvederà all'erogazione escludendosi ogni responsabilità per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero solo successivamente risultare non legittimati ad ottenere l'anticipazione.

- 1.17 È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni sostanzialmente difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione dell'anticipazione e nel caso in cui l'aderente non provveda a consegnare tutta la documentazione prevista a completamento della richiesta anche dopo l'erogazione dell'anticipazione.

- 1.18 L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

- 1.19 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente (art. 11, comma 8 del D.lgs. 252/2005) anche parzialmente.

Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" secondo modalità da definire con il Fondo.

- 1.20 La normativa prevede che le richieste di anticipazione vengano soddisfatte prioritariamente utilizzando il capitale maturato alla data del 31.12.2006 e solo in caso di sua incapienza anche il capitale maturato a partire dal 01.01.2007. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato alla data del 31.12.2006 sono assoggettate a tassazione separata salvo conguaglio.

2. ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI

L'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

2.1 Per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, che richiedano terapie ed interventi straordinari, riconosciuti tali tramite specifica attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere la prestazione.

2.2 L'anticipazione è concessa in qualsiasi momento tenendo presente che l'importo è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte dagli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatori. Pertanto, in presenza di uno o più contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, ed in assenza della liberatoria e/o vincolo di natura giudiziaria, l'anticipazione sarà liquidata nella misura di 4/5 dell'importo netto spettante.

2.3 L'anticipazione è concessa per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata.

2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza) anche se sostenuti dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

2.5 L'anticipazione deve essere richiesta dall'aderente entro sei mesi dall'effettuazione della spesa o prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura. Per terapie e interventi straordinari che si protraggono nel tempo e con pagamenti di acconti, il termine di decorrenza dei sei mesi sarà quello relativo alla fattura finale riepilogativa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) Modulo di richiesta anticipazione.
- b) Certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente che attesti la natura straordinaria dell'intervento e le circostanze per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli.
- c) Copia di un documento di riconoscimento dell'aderente e del coniuge o del figlio (se l'anticipazione è richiesta per tali soggetti) in corso di validità.
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante che la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal richiedente specificandone il grado di parentela con l'aderente che richiede l'anticipazione (se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli).
- e) Copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e debitamente quietanzate e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
- f) Il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coniuge o figli (nel caso di richiesta a

favore di questi ultimi).

g) Nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:

- attestazione della Finanziaria di estinzione del debito.
- autorizzazione da parte della Finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Laddove la società finanziaria autorizzasse l'erogazione dell'anticipazione, il Fondo procederà al disinvestimento ed alla liquidazione dell'intero ammontare spettante a titolo di anticipazione per spese sanitarie (nei limiti di legge e di quanto effettivamente sostenuto). Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'aderente richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

h) Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese può corrispondere all'aderente parte della spesa prevista prima della terapia o dell'intervento, salvo congruaggio finale alla produzione della documentazione fiscale definitiva.

In tali casi la richiesta dovrà essere corredata anche dalla seguente documentazione:

- Preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'aderente dovrà comunque trasmettere al Fondo, entro 30 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Fatture oppure preventivo devono essere sottoscritti dal Socio per assunzione di responsabilità sull'autenticità del documento.

- Autocertificazione attestante la richiesta nonché l'impegno a fornire successivamente le fatture e/o ricevute fiscali quietanzate, o altra prova dell'avvenuto pagamento, comprovanti le spese effettivamente sostenute.

i) al fine di ottenere l'anticipazione sulla base delle fatture in acconto prima della emissione della fattura a saldo, oltre ai documenti previsti al punto precedente dovrà essere fornito preventivo rilasciato dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi con indicazione sia della spesa complessiva che della durata prevista delle cure.

La documentazione dovrà essere presentata tempestivamente, in ogni caso non oltre 30 giorni dall'effettuazione della spesa.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montanti maturati post 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

3. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

3.1 per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, realizzato mediante:

- A. Acquisto da terzi
- B. Acquisto in cooperativa
- C. Costruzione in proprio

L'anticipazione può essere erogata solo ove, l'immobile risulti:

- Intestato all'aderente o ai figli (anche se adottati o affiliati). È ammessa l'anticipazione anche qualora l'acquisto risulti effettuato solo dal coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto successivamente alla data del matrimonio in regime di comunione legale dei beni.
- Destinato a "prima casa di abitazione" dell'aderente o del figlio, intendendosi di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Fermo restando la presenza dei citati requisiti, il Fondo riconosce l'anticipazione anche nel caso di acquisto di una quota della proprietà dell'immobile; in tale caso la prestazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto preliminare di compravendita, dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà.

3.2 Per un importo che, nel limite delle spese giustificate, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata. Entro diciotto mesi dal perfezionamento dell'acquisizione.

3.3 Per l'acquisto delle pertinenze se contestuale all'acquisto dell'immobile prima casa.

3.4 Per l'acquisizione della nuda proprietà di un immobile qualora l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'aderente o del figlio, poiché vi trasferisce la sua residenza. Non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto da parte dell'aderente del solo usufrutto a meno che tale acquisto non sia funzionale a realizzare la proprietà piena sull'immobile già posseduto a titolo di nuda proprietà.

3.5 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì spese notarili, oneri fiscali ed eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) Modulo di richiesta anticipazione;
- b) copia di un documento di riconoscimento dell'aderente e del figlio (se l'anticipazione è richiesta per tale soggetto) in corso di validità;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di prima casa di abitazione dell'aderente/figlio che l'iscritto non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, né a titolo esclusivo né in comunione con il coniuge, di altra casa sita nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare e che non abbia neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale in tutto il territorio nazionale diritti di proprietà, anche nuda, o diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, ovvero abbia manifestato l'intenzione di alienare l'immobile già acquistato con le agevolazioni fiscali entro 24 mesi dal nuovo acquisto, previste dall'art.1 Nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta

di registro e successive modificazioni ed integrazioni, o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II-bis o modifiche di legge che dovessero intervenire.

- d) stato di famiglia dell'aderente ed estratto di nascita del figlio (se l'anticipazione è richiesta per tale soggetto);
- e) copia del certificato di residenza (entro diciotto mesi dalla data di acquisizione).

A) ACQUISTO DA TERZI

- a) copia autentica del rogito stipulato non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.
- b) se il rogito notarile non è ancora stato stipulato, produrre copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto da entrambe le parti. In tal caso l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia dell'atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito;
- c) In caso di acquisto all'asta, decreto di trasferimento o, in assenza, verbale di aggiudicazione dell'immobile e ricevuta del pagamento effettuato; deve comunque essere presentata anche copia del decreto di trasferimento.

B) ACQUISTO IN COOPERATIVA

- a) copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'aderente, stipulato non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione. L'anticipazione può essere concessa anche sulla base di altra documentazione equipollente, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

C) COSTRUZIONE IN PROPRIO

- a) specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia vigente tempo per tempo per l'esecuzione dei lavori;
- b) Titolo di proprietà del terreno o titolo giuridico che consenta l'edificazione;
- c) Bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e fatture in regola con la normativa fiscale relative alle spese sostenute per:
 - Progettazione dei lavori;
 - Acquisto dei materiali;
 - Altre spese inerenti la realizzazione dell'opera.
 - Esecuzione dei lavori;
 - Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 - Perizie e sopralluoghi;
 - Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio e di fine lavori;
 - Oneri di urbanizzazione;
 - Altre spese inerenti alla realizzazione dell'opera.
- d) nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, è necessaria una dichiarazione riportante le seguenti indicazioni:

- data di presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire (precisando eventualmente che la domanda era completa di tutta la documentazione tecnica e progettuale prescritta per lo specifico intervento ai sensi della vigente normativa);
 - Pagamento del contributo concessorio, ove dovuto;
 - avvenuto decorso dei termini previsti dalla normativa (eventualmente fissati da fonte regionale) senza che sia intervenuto il rilascio del provvedimento o un espresso di diniego all'istanza;
 - mancanza di richieste di integrazione documentale alla domanda e, quindi, di cause di sospensione del decorso del termine;
 - assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero l'osservanza delle specifiche procedure e dei diversi termini previsti dalla nuova normativa al ricorrere di tali eventualità.
- e) certificato comunale di ultimazione dei lavori o copia autentica della denuncia di ultimazione dei lavori presentata al Comune (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre diciotto mesi dalla ultimazione degli stessi). L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'Iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montanti maturati post 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

4. REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta per:

4.1 la realizzazione degli interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli (anche se adottati o affiliati), intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa tempo per tempo sulle agevolazioni fiscali (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380), secondo la seguente casistica:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

4.2 L'anticipazione è concedibile solo in relazione a spese sostenute nei diciotto mesi precedenti la richiesta.

4.3 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti, documentati con i bonifici bancari e relative fatture in regola con la normativa fiscale (articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Qualora l'aderente possieda solo una quota dell'immobile oggetto di ristrutturazione, l'anticipazione verrà erogata in proporzione alla quota di proprietà posseduta, a meno che l'immobile non rientri nel regime di comunione legale dei beni.

Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- a) Progettazione dei lavori;
- b) Acquisto dei materiali;
- c) Esecuzione dei lavori;
- d) Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- e) Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

- f) Perizie e sopralluoghi;
- g) Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- h) Oneri di urbanizzazione;
- i) Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Non rientrano tra le spese gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per la realizzazione degli interventi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) modulo richiesta di anticipazione;
- b) abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (indicate dettagliatamente poc'anzi). Nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi edilizi (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che le opere poste in essere rientrano tra quelle indicate al punto 4.1 pur non necessitando di alcun titolo abilitativo;
- c) atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- d) domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti;
- e) elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
- f) bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione della anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
- g) eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'immobile oggetto dell'intervento è destinato a prima casa di abitazione dell'aderente;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante che gli interventi edilizi riguardino la prima casa di un soggetto diverso dal richiedente specificandone il grado di parentela con l'aderente che richiede l'anticipazione (se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
- i) documento d'identità dell'aderente e del figlio (se l'anticipazione è richiesta per tale soggetto) in corso di validità;
- j) Il Fondo Pensione FNM, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente parte della spesa prevista prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale a produzione della documentazione fiscale di cui sopra.

In tali casi la richiesta dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

- copia dei preventivi di spesa sottoscritti dall'aderente per assunzione di responsabilità sull'autenticità del documento.
- autocertificazione attestante la richiesta e l'impegno a fornire successivamente i bonifici bancari e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata tempestivamente, in ogni caso non oltre 30 giorni dall'effettuazione della spesa.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montanti maturati post 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

5. ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI

Tale anticipazione può essere richiesta dall'aderente per qualsiasi ulteriore esigenza.

L'anticipazione è concessa per un importo che, non può comunque superare la misura percentuale del 30% della posizione maturata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) modulo di richiesta anticipazione;
- b) copia di un documento di riconoscimento dell'aderente in corso di validità.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montanti maturati post 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%